



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	391 del 10/10/2016
-------------------	--------------------

Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità, Mobilità
------	---

OGGETTO: RIF. PRATICA N. 66643/2016 - ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, C. 5 E 54, C.4, D.LGS. N. 267/00 S.M.I., ARTT. 33 E 34 L.R.V. N. 33/1985. ORDINE DI INTERVENTI DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA RELATIVI AI RIFIUTI, SOLIDI E LIQUIDI, ANCHE PERICOLOSI, ABBANDONATI E/O DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO NEL SITO INDUSTRIALE DI PROPRIETÀ DI PEDRAZZOLI IBP S.P.A IN VIA PECORI GIRALDI N. 51/53-BASSANO DEL GRAPPA.

IL SINDACO

Richiamato il rapporto tecnico datato 28.09.2016 e trasmesso alla presente Amministrazione Comunale il 04.10.2016, versato agli atti al prot. com. n. 66643/2016, a firma di Arpav – Dipartimento Provinciale di Vicenza – Servizio Controllo Ambientale- a cui si rinvia *per relationem*;

Preso atto del sopralluogo effettuato dall'organo tecnico indicato nei giorni 22.09.2016 e 26.09.2016, in parte anche congiuntamente al personale dell'ufficio ambiente del Comune, e alla presenza del legale rappresentate della proprietaria e del curatore fallimentare della IBP S.R.L. fallita (cod. fisc/p.iva: 03356680243), come meglio sotto specificato, nel sito industriale di proprietà di Pedrazzoli IBP S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Longo Susi nata a Bassano del Grappa il 19.02.1965 e residente in Via Fontanelle 87/B - Bassano del Grappa, in concordato preventivo, con sede legale in Viale Pecori Giraldi n. 51/53 di Bassano del Grappa (p.iva/cod.fisc.: 02131380244), identificato, salvo più precisi, catastalmente come segue: Catasto fabbricati - Foglio 23 mapp. n. 892;

Rilevato come risulta dal citato rapporto tecnico Arpav che nel sito su indicato, nelle aree pertinenziali e nei locali interni, si è rilevato l'abbandono e deposito incontrollato, al limite della discarica abusiva, di una notevole quantità di rifiuti, sia allo stato liquido, sia solido, anche pericolosi, comprese cisterne fuori terra ed interrate, di diversa natura e tipologia palesemente riconducibili, per la loro natura e tipologia, alle attività industriali ivi esercitate;

Precisato, infatti, come affermato anche dal rapporto tecnico indicato e confermato da successive autonome visure camerali svolte dalla P.A. scrivente che allo stato è difficilmente ricostruibile con certezza e chiarezza la situazione ed i rapporti che sono intercorsi, con connessi periodi temporali di occupazione ed a vario titolo, tra l'attuale società proprietaria Pedrazzoli IBP S.P.A. e altre imprese succedutisi sia attuali, sia precedenti, tra cui IBP S.R.L. cessata per dichiarato fallimento 15.12.2015 e come risulta dalle comunicazioni intercorse tra la P.A. ed il curatore fallimentare e versate agli atti che, appunto, nei limiti della sua competenza, all'apertura del falli-

mento denunciava agli organi competenti la presenza di rifiuti imputabili all'attività del fallito che occupava a titolo di locazione ad uso commerciale stipulato con la proprietaria, parte dell'area e capannone industriale, contratto poi rescisso ai sensi della L.F. nel gennaio del 2016 con conseguente rilascio dell'immobile alla proprietaria;

Precisato, però, come risulta dal rapporto tecnico, che i rifiuti rilevati sono sparsi nel complesso industriale in generale (locali interni e aree pertinenziali) non essendo limitati alla porzione locata alla ex suddetta società fallita;

Considerato, che, comunque, l'urgenza di attuare tempestivamente almeno misure di prima messa in sicurezza dei rifiuti a tutela dell'igiene e sanità pubblica e salubrità ambientale, e quindi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica, prevale rispetto all'esatta individuazione dei responsabili a cui imputare la responsabilità dei rifiuti, proprio per l'urgenza qualificata che riveste la presente ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, c.5 e 54, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 33 e 34 L.R.V. n. 33/1985;

Ritenuto, quindi, che proprio tale tipologia di urgenza "qualificata" derivante dalla situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica e salubrità ambientale, come accertato e verificato con i sopralluoghi indicati dall'organo tecnico nel richiamato rapporto tecnico, giustifica di soprassedere alla predetta comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Dato atto, inoltre, che ai sopralluoghi era anche presente il legale rappresentante della società proprietaria Pedrazzoli IBP S.P.A. in concordato preventivo, quindi già consapevole della grave situazione che coinvolge l'intero sito;

Ritenuto, pertanto, di ordinare per ora, in attesa di maggiori chiarimenti sui rapporti tra varie imprese succedutisi, alla società proprietaria l'adozione delle misure di urgenza sotto indicate;

Precisato che, esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva, alla stessa è imputabile quanto meno una condotta omissiva colposa consistente nella mancata adozione di cautele doverose atte a scongiurare che il proprio sito industriale si trasformasse quasi in una discarica di rifiuti, violando quindi anche un preciso obbligo di diligenza facente capo direttamente a se stessa – proprietaria - suo proprio, pure in considerazione della funzione sociale della proprietà come costituzionalmente interpretata che pone anche degli obblighi di rendersi attivo al proprietario - titolare;

Ritenuto, *a maiori*, che quando l'abbandono dei rifiuti è imputabile ad una persona giuridica vada esclusa una concezione antropomorfa dell'elemento soggettivo, rilevando soprattutto l'elemento oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa in sé e l'elemento oggettivo della grave trascuratezza ed incuria nella gestione;

Rilevato che nel rapporto citato si prevedono prime misure di messa in sicurezza relative ai rifiuti in particolare di quelli allo stato liquido e alle cisterne, oltre che alle immissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione di legge prodotte dagli impianti, in particolare dalla cabina di verniciatura;

Ritenuto, quindi, ora al fine di prevenire la minaccia di un pericolo concreto ed attuale per la salute pubblica e di natura igienico/sanitario/ambientale ai sensi degli artt. 50, c.5 e 54, c.4 T.U.E.L. cit. e degli artt. 33 e 34 L.R.V. n. 33/1985 e s.m.i. necessario eseguire urgentemente i seguenti interventi finalizzati ad una prima messa in sicurezza dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera;

Visti:

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare artt. 50, 54;

L.R.V. n. 33/1985, in particolare artt. 33-34;

L. n. 241/1990 e s.m.i., in particolare art. 3 e art. 21-ter.

ORDINA

alla società **Pedrazzoli IBP S.P.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Longo Susi nata a Bassano del Grappa il 19.02.1965 e residente in Via Fontanelle 87/b - Bassano del Grappa -, in concordato preventivo, con sede legale in Viale Pecori Giraldi n. 51/53 di Bassano del Grappa (p.iva/cod.fisc.: 02131380244),

DI ESEGUIRE URGENTEMENTE ENTRO 7 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE i seguenti interventi di prima messa in sicurezza relativi ai rifiuti e alle immissioni in atmosfera:

Su tutti i piazzali:

-impedire il dilavamento, la tracimazione e gli spandimenti sul suolo delle emulsioni oleose contenute nella cisterna fuori terra e suo bacino di contenimento, attualmente colmo di liquidi destinati allo smaltimento, e mettere in sicurezza stoccando su bacini di contenimento o con altre misure altrettanto efficaci, i fusti contenenti olio e/o emulsioni, solventi esausti, materiali assorbenti inquinati, e i fusti contenenti materiale refrattario e altri rifiuti da caratterizzare;

- mettere in sicurezza da dilavamenti e/o spandimenti le cisterne interrate e tutti i rifiuti sparsi e identificati a vista, a titolo non esaustivo RAEE, bombolette spray in pressione esaurite, fusti da 200 Kg contenenti emulsioni, olio, solventi esausti, scarrabili contenenti rifiuti di varia tipologia.

AVVERTE

di non utilizzare gli impianti con emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione come vietato da Arpav agli intervenuti in sede di sopralluogo.

AVVERTE ATRESI'

delle responsabilità penali che conseguono all'inottemperanza della presente ordinanza.

INFORMA

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR della Regione del Veneto ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notificazione.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line comunale per 15 giorni omettendo/oscurando le generalità e i dati personali delle persone fisiche e giuridiche e i relativi indirizzi ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i.

DISPONE

- la comunicazione, ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. citato del presente atto a:

➤ **Prefettura di Vicenza** Contrà Gazzolle n. 6 36100 Vicenza via pec protocollo.prefvi@pec.interno.it

DISPONE

la **notificazione URGENTE** del presente atto a mezzo del messo comunale secondo le modalità di cui all'art. 137 c.p.c. e segg. a:

- **Pedrazzoli IBP S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Longo Susi residente in Via Fontanelle 87/b- Bassano del Grappa, in concordato preventivo, con sede legale in Viale Pecori Giraldi n. 51/53 di Bassano del Grappa (P.IVA/COD FISC.: 02131380244).

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione mediante posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 47- 48 d.lgs. n. 82/05 per conoscenza e provvedimenti di competenza:

- **Provincia di Vicenza** –Dipartimento Ambiente – Ufficio Aria –Contrà Gazzolle n. 1 36100 – pec:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
- **Ulss n. 3 – SPISAL Dipartimento di Prevenzione - Bassano del Grappa** pec: protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it
- **ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza Servizio Controllo Ambientale** Via L. Zamenhof n.353- Vicenza pec: dapvi@pec.arpav.it
- **Curatore Fallimentare dott. L. Zotta** P.zza Concordia, 10 36050 Cartigliano - della società fallita IBP S.R.L. – f241.2015vicenza@pecfallimenti.it
- **Commissario Giudiziale** della società Pedrazzoli IBP S.P.A in concordato preventivo – rag. Marcadella Guerrino – Via S. Pio X 38 Cassola – pec: cp13.2015vicenza@peconcordati.it

IL SINDACO

Riccardo Poletto

(firma digitale)

Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.Lgs. 82/05.